

ORDINANZA 08/2018

Il Direttore Aeroportuale Toscana,

VISTO l'Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 709, 712 e 714;

VISTO il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, con particolare riguardo al capitolo 4;

VISTO il Regolamento (UE) 139/2014;

VISTA la legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITE le rilevazioni di ostacoli effettuate da Toscana Aeroporti SpA in qualità di gestore aeroportuale di Pisa, relative a vegetazione di varia natura disposta in punti diversi del demanio aeronautico civile dell'aeroporto di Pisa;

CONSIDERATO che le unità arboree sopra menzionate in parte costituiscono e in parte sono prossime a costituire ostacoli per la navigazione aerea;

VALUTATA l'opportunità di adottare misure urgenti atte a mantenere impregiudicata, in materia di ostacoli, la sicurezza della navigazione nell'ambito dell'aeroporto di Pisa;

IN FORZA dell'articolo 714 del codice della navigazione;

ORDINA

Art. 1) Che il Gestore aeroportuale Toscana Aeroporti SpA proceda con l'abbattimento immediato di detta vegetazione.

Art. 2) La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

Art. 3) La presente ordinanza viene trasmessa al Gestore aeroportuale di Pisa mediante il servizio di posta elettronica certificata.

D.ssa Fabiola Cardea

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

